



SEZIONE DI PALERMO

ITALIA NOSTRA

Progetto educativo nazionale 2016-2017 *"Le pietre e i cittadini"*

Conoscere per riconoscersi

III Corso di FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO per docenti

Di Paesaggio in paesaggio

Paesaggi e Paesaggio; i piani paesistici

DOMENICO COSTANTINO

Palermo 21 ottobre 2016

Università di Palermo



SEZIONE DI PALERMO

La nostra vita è un continuo rapporto col paesaggio; viaggiatori distratti, attraversiamo luoghi, immagini, suoni, odori;

viviamo immersi in un paesaggio costituito da

un insieme di oggetti, di relazioni, di connessioni dinamiche, strutturali e funzionali, a volte palesi, più spesso nascoste, che continuamente evolvono e mutano;

un succedersi di eventi, alcuni lentissimi che sfuggono alla nostra percezione, altri repentini da essere difficilmente afferrabili;

una smisurata biblioteca che ospita testimonianze, segni, tracce del più remoto passato, del farsi delle cose e dell'avvicinarsi delle mutazioni, lungo i sentieri della Storia, e che al tempo stesso contiene le premesse, le cause e le condizioni dell'assetto futuro, prossimo e remoto.


Abitiamo paesaggi ostili o accoglienti, città, territori periurbani, aree metropolitane, montagne e colline, coste marine e pianure; paesaggi deserti, isole sperdute o plaghe nordiche; paesaggi che sono percepibili solo culturalmente come i paesaggi psicologici, economici, sociali

lavoriamo nei paesaggi trasformandoli, conservandoli, degradandoli;

viaggiamo nei paesaggi dell'insoddisfazione per raggiungere i paesaggi di un illusorio appagamento e di una sognata diversità;

sogniamo paesaggi nei quali vorremmo vedere avverati i nostri sogni, paesaggi lontani, irreali e desiderati.

Alla domanda cosa è il paesaggio? Le nostre idee si rivelano incerte e confuse; non è facile darne un concetto o una definizione precisa;
Le definizioni del paesaggio sono quante le discipline ad esso collegate:



Spesso si identifica il paesaggio con l'ambiente, e l'ambiente con la natura; altre volte si confonde paesaggio e panorama, paesaggio e veduta, paesaggio e percezione e costruzione psicologica, paesaggio e semplice composizione di forme, o ancora paesaggio e insieme di segni, come un palinsesto redatto con i caratteri della natura.



Livelli di organizzazione dei sistemi naturali e umani

Inter-temporalità

Tempi della natura




Tempi della storia



Lo schema mostra come sono organizzati in natura i sistemi fisici, biologici, ambientali e umani

Mostra anche la concatenazione fra i diversi livelli di organizzazione in base alla crescente dimensione spaziale e complessità funzionale

macrocosmo



microcosmo

Inter-scalarità

Scenario piccolo: scala 1/1000
Scenario medio scala: 1/10.000 -
1/50.000 Scenario grande: scala
1/100.000 - 1/500.000; Scenario
molto grande: scala 1/1000.000

Studia il problema in
modo unitario ed integrato

Geografia umana, Climatologia,
Idrologia e idrografia, Geologia,
Geomorfologia, Pedologia,
Botanica, Zoologia, Ecologia,
Antropologia, Storia, Agronomia,
Urbanistica, Ecologia del
paesaggio, Economia, Teoria della
percezione, Estetica, Semiologia,
Psicologia ambientale, Teoria e
psicologia della forma, Teoria dei
sistemi, Teoria dell'informazione e
della comunicazione, Cibernetica,
Teoria della complessità

**Connessioni
interscalari**

**Connessioni
transdisciplinari**

Approccio Olistico
17/11/2009 - v9

**Connessioni
intertemporal**


**Livelli di
complessità
/organizzazione**

Analisi dinamiche:
essendo il paesaggio
un processo
evolutivo e non
un'entità costante nel
tempo, lo studio parte
dal passato e si
proietta nel più
attendibile futuro

Analisi valutative: è fondamentale, per
qualunque uso si faccia delle analisi,
conoscere di un paesaggio almeno
due parametri di valutazione: il Valore
e la Vulnerabilità. In assenza di una
valutazione le analisi restano delle
semplici "letture" non utilizzabili.

Analisi sistemiche: essendo il
paesaggio un sistema, non si può
eludere la Teoria dei sistemi viventi
per studiarlo. Poiché però le analisi
dei sistemi sono assai poco esperite
e comunque assai complesse, nella
prassi comune ci si limita ad
analisi relazionali.

paesaggio, sistema complesso di interazioni tra componenti del suo ambiente interno e componenti del suo ambiente esterno





Il paesaggio è la rappresentazione materiale e visibile della Patria con le sue campagne, le sue foreste, le sue pianure, i suoi fiumi, le sue rive, con gli aspetti molteplici e vari del suo suolo (B.Croce)

SEZIONE DI PALERMO

La tutela del paesaggio, nella tradizione giuridica italiana, ha uno stretto legame con la tutela del patrimonio storico-artistico

Questa straordinaria continuità si spiega, poiché le due leggi Bottai furono, di fatto, la rielaborazione delle due grandi leggi dell'Italia liberale: la legge Rava-Rosadi del 1909 sulla tutela del patrimonio storico e artistico e la legge Croce del 1922 per la difesa del paesaggio. Queste due leggi sono il fondamento della cultura italiana della tutela, oggi tradotta nel Codice dei BCC e del Paesaggio.

Sorgono associazioni protezionistiche, Touring Club (1894), Associazione Nazionale per i Paesaggi e i Monumenti Pittoreschi d'Italia (1906), Lega Nazionale per la protezione dei monumenti naturali (1914), ai movimenti locali come "Per Bologna storica e artistica" o "Per la difesa di Firenze antica", ai movimenti d'opinione suscitati da cittadini e intellettuali intorno a singoli temi di alto valore emblematico, per esempio per la difesa di Villa Borghese minacciata da progetti edilizi (1906). Il Comitato Nazionale per la Difesa del Paesaggio e dei Monumenti (1913), mise insieme ben dieci associazioni protezionistiche, ma anche sei Ministeri (Pubblica Istruzione, Esteri, Agricoltura, Industria, Lavori Pubblici, Finanze) ed altre istituzioni (fra cui le Ferrovie dello Stato).

Sono dichiarate soggette a speciale protezione le cose immobili che presentano un notevole interesse pubblico a causa della loro bellezza naturale o della particolare connessione con la storia civile e letteraria. Sono protette anche le bellezze panoramiche

Legge Croce n. 778/1922

L. n. 688/1912, modifiche alla L. n. 364/1909.

Integra l'art. 1 della legge del 1909, estendendo la tutela anche "alle ville, ai parchi e ai giardini che abbiano interesse storico o artistico".



Legge Rava/Rosati n. 364/1909. Per le antichità e belle arti

E' la prima legge del patrimonio storico culturale

L. n. 411/1905. Per la conservazione della pineta di Ravenna

E' la prima legge di protezione del paesaggio

Necessità di tutelare il sito e le sue memorie, da Odoacre e Teodorico alla "divina foresta spessa e viva" di Dante, a Dryden, a Byron, a Garibaldi

L. 386/1907

Istituisce le Soprintendenze con speciali ripartizioni (archeologia, monumenti, gallerie e oggetti d'arte), che ebbero competenza territoriale e sottoposte al Ministero della Pubblica Istruzione.

la tradizione, civile e giuridica, di tutela del patrimonio artistico e archeologico è assai antica negli Stati pontifici e nelle Due Sicilie, in Toscana, a Modena e a Parma, dove la pubblica utilità era sovraordinata alla proprietà privata.

Il tribunale del Real Patrimonio di Sicilia nel 21 agosto 1745, impose la conservazione delle antichità di Taormina e dei boschi del Carpinetto a monte di Mascari col "castagno dei cento cavalli" (oggi nel Parco dell'Etna).

Rescritti Borbonici del 19 luglio 1841 e 17 gennaio 1842 e 31 maggio 1843, che "vietavano di alzare fabbriche, le quali togliessero amenità o veduta lungo la via di Mergellina, di Posillipo, di Campo di Marte, di Capodimonte"

L.n.1497/1939 Protezione delle bellezze naturali

art.1 - Sono soggette alla presente legge a causa del loro notevole interesse pubblico:

1. le **cose immobili** che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale o di singolarità geologica;
2. le **ville, i giardini e i parchi** che, (...) si distinguono per la loro non comune bellezza;
3. i **complessi di cose immobili** che compongono un caratteristico aspetto avente **valore estetico e tradizionale**;
4. le **bellezze panoramiche considerate come quadri naturali** e così pure quei **punti di vista o di belvedere**, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di queste bellezze”.

art.5 - “Delle vaste località incluse nell’elenco di cui ai n.3 e 4 dell’art.1 della presente legge il Ministro per l'educazione nazionale ha facoltà di disporre **un piano territoriale paesistico**, da redigersi secondo le norme dettate dal regolamento e da approvarsi e pubblicarsi insieme con l'elenco medesimo, al fine di impedire che le aree di quelle località siano utilizzate in modo pregiudizievole alla bellezza panoramica”.



SEZIONE DI PALERMO

R.D. n.1357/1940 Regolamento di esecuzione

Art. 23 I piani territoriali paesistici di cui all'art. 5 della legge hanno il fine di stabilire:

- 1) le zone di rispetto;
- 2) il rapporto fra aree libere e aree fabbricabili in ciascuna delle diverse zone della località;
- 3) le norme per i diversi tipi di costruzione;
- 4) la distribuzione e il vario allineamento dei fabbricati;
- 5) le istruzioni per la scelta e la varia distribuzione della flora.

La redazione di un piano territoriale paesistico è commessa dal Ministro alla competente regia Soprintendenza, la quale vi attende secondo le ricevute direttive, valendosi della collaborazione degli uffici tecnici dei comuni interessati.

Art 24 Il piano territoriale paesistico, redatto a norma del precedente articolo, è sottoposto, prima dell'approvazione ministeriale al parere di una **speciale Commissione** nominata volta a volta dal Ministro, della quale dovrà far parte un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici.

Per la pubblicazione e deposito del piano territoriale paesistico valgano le norme stabilite per le bellezze d'insieme.



SEZIONE DI PALERMO

1947 La Costituzione repubblicana

Art. 9

La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.

Tutela il paesaggio e il patrimonio storico artistico della Nazione

Caratteristica della tutela del paesaggio in Italia è il suo livello costituzionale: l'Italia è il primo Paese al mondo a porre la tutela del paesaggio fra i principi fondamentali dello Stato.

A questa intima congiunzione di paesaggio e patrimonio storico e artistico, fortemente affermata dall'art. 9 della Costituzione, ben corrisponde la legislazione ordinaria.

La prima versione dell'art. 9 della Costituzione fu improntata secondo l'art. 150 della Costituzione della Repubblica di Weimar (1919) : «i monumenti dell'arte, della storia e della natura, ed il paesaggio, sono soggetti alla protezione e alla tutela dello Stato». ». La versione finale dell'art. 9 è molto diversa, ma ne ha conservato intatto lo spirito. La tutela del paesaggio ha profonde radici italiane, ma in essa batte anche un cuore europeo.



SEZIONE DI PALERMO

Applicazione della L. 1497/1939

I primi vent'anni della repubblica segnano una profonda trasformazione della vita nazionale che passa da una società ancora prevalentemente agricola ad una società industriale. Il patrimonio culturale e ambientale subisce l'aggressione della espansione urbana e degli insediamenti industriali.

Ebbero luogo radicali e violente trasformazioni del territorio in seguito di notevoli cambiamenti sociali: l'abbandono delle campagne e l'urbanizzazione, la costruzione di nuove importanti reti infrastrutturali, il diffondersi dell'uso delle vacanze di massa e delle seconde case.

Con le leggi del 1939, che non avevano ricevuto applicazione a causa del conflitto mondiale, si opera la tutela nelle fasi della ricostruzione post-bellica e del successivo periodo di sviluppo economico-sociale.

Una presa di coscienza della necessità di una più efficace protezione del patrimonio culturale e ambientale, si ha con la L. 26 aprile 1964, n. 310, che istituisce una «Commissione di indagine per la tutela e la valorizzazione delle cose d'interesse storico, archeologico, artistico e del paesaggio».

1964 – Ln.310 del 26 aprile 1964: Commissione di indagine (Franceschini)

1968 – prima Commissione Papaldo (istituita il 9 aprile 1968)

1971 – seconda Commissione Papaldo (istituita il 31, marzo 1971)



SEZIONE DI PALERMO

Applicazione della L. 1497/1939

E' possibile distinguere due fasi di applicazione ben distinte dei Piani Paesistici previsti dalla legge 1497/1939:

I Piani che vedono come protagonista il Ministero della Pubblica Istruzione e le Soprintendenze la cui iniziativa si va riducendo verso la fine degli anni Sessanta;

I piani che derivano da iniziative assunte nell'ambito dei programmi per l'intervento straordinario nel Mezzogiorno. Nessuno è mai entrato in vigore,

1940-50	1951-60	1961-70	1971-72
Ischia (1943)	S. Ilario Nervi (1953) Osimo (1955) Portofino (1958) Roma Appia Antica e Caffarella (1960) Versilia (1960)	Gabicce Mare (1964) Argentario (1966) Sperlonga (1967) Assisi (1969) Ancona Portonovo (1970)	Procida (1971) Terminino (1972)



SEZIONE DI PALERMO

Applicazione della L. 1497/1939

Tra il 1940 e il 1972 sono stati approvati 14 Piani Paesistici che si possono leggere in base a:

motivazioni in tutti i casi si tratta di un tentativo di contenimento di forti spinte alla trasformazione;

contesto prevalente naturale: Portofino, Argentario, Ancona-Portonovo, Terminillo, prevalente **antropizzato:** S. Ilario Nervi, Versilia, Gabicce, Osimo, Assisi, Roma Appia Antica e Caffarella, Sperlonga, Ischia e Procida;


collocazione ambientale si tratta per lo più di zone costiere, con la eccezione del Terminillo, Assisi e Appia Antica.

dimensione dell'area di intervento, i piani di Ischia e Procida comprendono l'intera isola e quello di Assisi il territorio comunale. Quelli di S. Ilario, Gabicce, Osimo interessano porzioni molto ridotte di territorio e in particolare gli elaborati di Osimo e Gabicce hanno più i caratteri di un piano urbanistico esecutivo, con una zonizzazione molto dettagliata.


congruenza tra scientificità delle analisi e specificità delle proposte di tutela è quasi del tutto assente, anche per l'insufficienza delle analisi

efficacia, è esiguo il numero dei piani paesistici che hanno prodotto effetti allineati con i contenuti di tutela della legge istitutiva. Sono da segnalare, l'Appia e l'Argentario, soprattutto Portonovo e Portofino e, in parte, Assisi. E' da osservare che nei piani dell'Appia Antica e dell'Argentario, i contenuti del successivo Piano Regolatore Generale (PRG) erano più restrittivi di quelli del piano paesistico


SEZIONE DI PALERMO




SEZIONE DI PALERMO



SEZIONE DI PALERMO





Parco dell'Appia antica previsioni del PRG di Roma adottato nel 1962




Il piano paesistico del 1960 prevedeva una edificazione su tutto il comprensorio. Il PRG di Roma, nella versione approvata dal Consiglio superiore dei lavori pubblici nel 1965, azzerava ogni previsione edificatoria destinando tutta l'area a parco pubblico.

Parco dell'Appia antica del PRG di Roma approvato nel 1965








1966 Zone di sviluppo turistico della Cassa per il Mezzogiorno

La Casmez cerca di conciliare e di bilanciare l'espansione delle attività produttive basata su mega-impianti con grandi capacità inquinanti con un programma di valorizzazione delle risorse turistiche del Sud



Sono individuati ad opera del CIR, Comitato interministeriale per la ricostruzione **29 comprensori turistici** (15 da "sviluppare" *ex nova*, 13 da incentivare ed 1 ad economia turistica matura). Per questi comprensori furono redatti **piani di sviluppo turistico** da un lato privi di un impianto procedurale adeguato (i comprensori erano, in genere, di considerevole ampiezza), dall'altro concepiti in funzione esclusiva dello sviluppo turistico con l'ovvia subordinazione a questo aspetto di ogni altra considerazione. I comprensori di sviluppo turistico riguardavano 29 aree tra le più importanti del Mezzogiorno dal punto di vista ambientale.



SEZIONE DI PALERMO

1974 **d.l.n.657 /1974 convertito in L. n.5 /1975**
Istituzione del Ministero per i beni culturali ed ambientali

D.P.R. n.8/1972

art.1 Titolarità ad elaborare ed approvare un **Piano territoriale Paesistico.**

D.P.R. n.616 / 1977

Attuazione della delega alle Regioni delle funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato per la protezione delle Bellezze Naturali, per quanto attiene la loro individuazione, la loro tutela, e le relative sanzioni.



SEZIONE DI PALERMO

L.431/1985 (Galasso) Conversione in legge, del D.L. 27 giugno 1985, n. 312, recante disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale

Art. 1 bis: “..., le Regioni sottopongono a specifica normativa d’uso e di valorizzazione ambientale il relativo territorio mediante redazione di **piani paesistici o di piani urbanistico territoriali** con specifica considerazione dei valori paesistici ed ambientali...”

La legge rilancia su nuove basi la pianificazione a grande scala. L’ambiente intreccio di natura e storia viene messo al centro dell’interesse e la sua valorizzazione anteposta ad ogni altra considerazione

Sono sottoposti a vincolo paesaggistico ai sensi della legge 29/6/1939, n. 1497:

- a. **i territori costieri** compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;
- b. **i territori contermini ai laghi** compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;
- c. **i fiumi, i torrenti ed i corsi d'acqua** iscritti negli elenchi di cui al testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con Regio decreto 11/12/1933, n. 1775, e le relative sponde o piede degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;
- d. **le montagne** per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole;
- e. **i ghiacciai e i circhi glaciali**;
- f. **i parchi e le riserve nazionali o regionali**, nonché i territori di protezione esterna dei parchi;
- g. **i territori coperti da foreste e da boschi**, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento;
- h. **le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici**;
- i. **le zone umide** incluse nell'elenco di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13-3-1976, n. 448 l. **i vulcani**;
- m. **le zone di interesse archeologico**.



SEZIONE DI PALERMO

1999 - D.Lgs. n. 490 del 29 ottobre 1999, Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali

il decreto legislativo n° 490 recepisce in un testo unico "in materia di beni culturali e ambientali" le leggi sui beni culturali e quelle sui beni paesaggistici. Sebbene non introduce particolari novità, se non quella di aver compreso in un unico provvedimento i beni culturali e quelli paesaggistici evidenzia l'affermarsi della concezione del paesaggio come parte del patrimonio culturale espressa nella Costituzione italiana e ripresa dalla Commissione Franceschini. E' significativo che, mentre la parte del decreto dedicata ai beni paesaggistici è intitolata *Beni paesaggistici e ambientali*, il fondamentale articolo 138 descrive solo i beni ambientali.



SEZIONE DI PALERMO

2000 - Convenzione Europea del paesaggio

20 ottobre 2000

“Landscape means an area, as perceived by people, whose character is the result of the action and interaction of natural and/or human factors” (Convenzione europea del paesaggio, 2000)

La Convenzione europea propone tre punti significativi:

- il paesaggio "culturale" in quanto prodotto delle interrelazioni tra la natura e l'uomo;
- il paesaggio come portatore di valori identitari per le popolazioni;
- la "percezione" del paesaggio da parte non più di un singolo ma di un soggetto collettivo, che è concetto del tutto nuovo.

Per la Convenzione ogni parte del paesaggio è portatrice di significati: le parti di particolare bellezza, i paesaggi della vita quotidiana e quelli degradati. Ad ognuno di questo tipo di paesaggi corrisponderà un tipo di intervento: salvaguardia, gestione, pianificazione.

2004 - Codice dei Beni Culturali e Ambientali

Paesaggio" designa una determinata parte di territorio, così come è percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni

La definizione di paesaggio data dal Codice non corrisponde esattamente a quella data dalla Convenzione europea, né può essere considerata la somma della legge Bottai e della Galasso. Essa le accoglie tutte ma pure se ne discosta, sottolineando il valore identitario del paesaggio.



SEZIONE DI PALERMO

2001 - Riforma del titolo V della Costituzione

l'articolo 117, ridisegna i rapporti tra Stato, Regioni ed Enti locali nel settore dei beni culturali e del paesaggio.

L'articolo 117 attribuisce allo Stato la competenza esclusiva in materia di **tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali**.

rientra tra le materie di legislazione concorrente la **valorizzazione dei beni culturali e ambientali e la promozione e organizzazione di attività culturali governo del territorio**;

Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

2016 - Riiforma del titolo V della Costituzione

E' attribuita allo Stato la competenza legislativa esclusiva in materia di **tutela e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici**;
è riconosciuta alle regioni la competenza legislativa per la disciplina, per quanto di interesse regionale, della **promozione dei beni ambientali, culturali e paesaggistici**.

A seguito del venir meno della competenza concorrente, la valorizzazione dei beni si divide in due: la **valorizzazione** "in senso stretto" ascende alla competenza esclusiva statale, mentre la "**promozione**" è ascritta alla competenza regionale, per ciò che attiene ai profili di interesse regionale.



SEZIONE DI PALERMO

Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio

Decreto legislativo n.42 del 22 gennaio 2004 modificato con Dlgs 156/2006, Dlgs 157/2006, Dlgs 62/2008 e Dlgs 63/2008

Art. 1: Principi

L'articolo 1 contiene le statuizioni che più delle altre rappresentano il sostrato ideale del Codice, la *ratio* che ne impronta la complessiva disciplina.

1. In attuazione dell'articolo 9 della Costituzione, la Repubblica tutela e valorizza il patrimonio culturale in coerenza con le attribuzioni di cui all'articolo 117 della Costituzione e secondo le disposizioni del presente codice.
2. La tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale concorrono a **preservare la memoria della comunità nazionale e del suo territorio e a promuovere lo sviluppo della cultura.**
3. Lo Stato, le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni assicurano e sostengono la **conservazione del patrimonio culturale e ne favoriscono la pubblica fruizione e la valorizzazione.**
4. Gli altri soggetti pubblici, nello svolgimento della loro attività, assicurano la conservazione e la pubblica fruizione del loro patrimonio culturale.
5. I privati proprietari, possessori o detentori di beni appartenenti al patrimonio culturale sono tenuti a garantirne la conservazione.
6. Le attività concernenti la conservazione, la fruizione e la valorizzazione del patrimonio culturale indicate ai commi 3, 4 e 5 sono svolte in conformità alla normativa di tutela.



SEZIONE DI PALERMO

Art. 2 - Patrimonio culturale

- 1. Il patrimonio culturale è costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici.**
- 2. Sono beni culturali le cose immobili e mobili che, ai sensi degli articoli 10 e 11, presentano interesse artistico, storico archeologico, etnoantropologico, archivistico, e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà.**
- 3. Sono beni paesaggistici gli immobili e le aree indicati all'articolo 134, costituenti espressione dei valori storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici del territorio, e gli altri beni individuati dalla legge o in base alla legge.**
4. I beni del patrimonio culturale di appartenenza pubblica sono destinati alla fruizione della collettività, compatibilmente con le esigenze di uso istituzionale e sempre che non vi ostino ragioni di tutela



SEZIONE DI PALERMO

i beni paesaggistici, sono quei beni che costituiscono il paesaggio italiano che, per effetto del forte processo di antropizzazione e della diffusa presenza di elementi storici che si sono stratificati e contestualizzati nel corso dei secoli senza soluzione di continuità, ha assunto un indubbio e pregnante rilievo di *culturalità* che rappresenta forse un *unicum* nella esperienza non solo europea, ma mondiale

Sono beni paesaggistici:

- a) **gli immobili e le aree di cui all'art. 136**, come individuati ai sensi degli articoli da 138 a 141;
- b) le **aree di cui all'art. 142**;
- c) **gli ulteriori immobili ed aree specificamente individuati a termini dell'art. 136 e sottoposti a tutela dai piani paesaggistici** previsti dagli art. 143 e 156.». Questa è un' importante novità del Codice.

2. Non sono comprese tra i beni elencati nel comma 1 le aree che alla data del 6 settembre 1985: a) erano delimitate negli strumenti urbanistici come zone A e B; b) erano delimitate negli strumenti urbanistici ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, come zone diverse dalle zone A e B, ed erano ricomprese in piani pluriennali di attuazione, a condizione che le relative previsioni siano state concretamente realizzate; c) nei comuni sprovvisti di tali strumenti, ricadevano nei centri edificati perimetrati ai sensi dell'articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865. 3. La disposizione del comma 1 non si applica ai beni ivi indicati alla lettera c) che la regione, in tutto o in parte, abbia ritenuto, entro la data di entrata in vigore della presente disposizione, irrilevanti ai fini paesaggistici includendoli in apposito elenco reso pubblico e comunicato al Ministero. Il Ministero, con provvedimento motivato, può confermare la rilevanza paesaggistica dei suddetti beni. Il provvedimento di conferma è sottoposto alle forme di pubblicità previste dall'articolo 140, comma 4. Resta in ogni caso ferma la disciplina derivante dagli atti e dai provvedimenti indicati all'articolo 157."

ARTICOLO 136

a) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale o di singolarità geologica;

b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del presente codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza;

c) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, ivi comprese le zone di interesse archeologico;

d) le bellezze panoramiche considerate come quadri e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze.

**comma 1, lett. a)
Immobili e aree di notevole
interesse pubblico art.136,
individuati ai sensi degli articoli da
138 a 141**

**comma 1 lett. b)
aree indicate all'articolo 142**

Beni paesaggistici art.134
23/06/2007 - v8

**comma 1, lettera c)
Immobili e aree tipizzati, individuati
e sottoposti a tutela dai piani
paesaggistici previsti dagli articoli
143 e 156**

art.143 lett. i) tipizzazione ed individuazione, ai sensi dell'articolo 134, comma 1, lettera c), di immobili o di aree, diversi da quelli indicati agli articoli 136 e 142, da sottoporre a specifica disciplina di salvaguardia e di utilizzazione.

ARTICOLO 142 Aree tutelate per legge

a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;

b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;

c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;

d) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole;

e) i ghiacciai e i circhi glaciali;

f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi;

g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboscimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227;

h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici;

i) le zone umide incluse nell'elenco previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448;

l) i vulcani;

m) le zone di interesse archeologico individuate alla data di entrata in vigore del presente codice.



SEZIONE DI PALERMO

MANTENIMENTO

a) al mantenimento delle caratteristiche, degli elementi costitutivi e delle morfologie dei beni sottoposti a tutela, tenuto conto anche delle tipologie architettoniche, nonché delle tecniche e dei materiali costitutivi;

SVILUPPO URBANISTICO-EDILIZIO

b) all'individuazione delle linee di sviluppo urbanistico ed edilizio compatibili con i diversi livelli di valore riconosciuti e con il principio del minor consumo del territorio, e comunque tali da non diminuire il pregio paesaggistico di ciascun ambito, con particolare attenzione alla salvaguardia dei siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO e delle aree agricole;

RECUPERO e RIQUALIFICAZIONE

c) al recupero e alla riqualificazione degli immobili e delle aree compromessi o degradati, al fine di reintegrare i valori preesistenti, nonché alla realizzazione di nuovi valori paesaggistici coerenti ed integrati;

VALORIZZAZIONE

d) all'individuazione di altri interventi di valorizzazione del paesaggio, anche in relazione ai principi dello sviluppo sostenibile."

CONTENUTI (comma 3)

Al fine di tutelare e migliorare la qualità del paesaggio, i piani paesaggistici definiscono per ciascun ambito specifiche prescrizioni e previsioni ordinate:

FINALITA' comma1

Lo Stato e le regioni assicurano che il paesaggio sia adeguatamente conosciuto, tutelato e valorizzato.

A tale fine le regioni, anche in collaborazione con lo Stato, nelle forme previste dall'articolo 143, sottopongono a specifica normativa d'uso il territorio, approvando piani paesaggistici, ovvero piani urbanistico-territoriali con specifica considerazione dei valori paesaggistici, concernenti l'intero territorio regionale, entrambi di seguito denominati "piani paesaggistici".

Pianificazione paesistica art.135

11/06/2007 - v11

SUDDIVISIONE IN AMBITI comma2

I piani paesaggistici, in base alle caratteristiche naturali e storiche, individuano ambiti definiti in relazione alla tipologia, rilevanza e integrità dei valori paesaggistici.

art.143 lett. i) tipizzazione ed individuazione, ai sensi dell'articolo 134, comma 1, lettera c), di immobili o di aree, diversi da quelli indicati agli articoli 136 e 142, da sottoporre a specifica disciplina di salvaguardia e di utilizzazione.

art.143 lett. d) individuazione degli ambiti paesaggistici di cui all'articolo 135



SEZIONE DI PALERMO

Immobili ed aree dichiarati di notevole interesse pubblico (art 136)
Aree tutelate per legge (art. 142)
gli immobili e le aree comunque sottoposti a tutela dai piani paesaggistici previsti dagli articoli 143 e 156.

Beni paesaggistici (art. 134)

Comma 1
d) individuazione degli **AMBITI PAESAGGISTICI** di cui all'articolo 135;
g) **INTERVENTI di RECUPERO** e riqualificazione delle aree significativamente compromesse o degradate e degli altri interventi di valorizzazione;
i) **TIPIZZAZIONE ed INDIVIDUAZIONE**, ai sensi dell'articolo 134, comma 1, lettera c), di immobili o di aree, diversi da quelli indicati agli articoli 136 e 142, da sottoporre a specifica disciplina di salvaguardia e di utilizzazione.

PROGETTO

Comma 9
PROGETTI PRIORITARI per la conservazione, il recupero, la riqualificazione, la valorizzazione e la gestione del paesaggio regionale indicandone gli strumenti di attuazione, comprese le misure incentivanti"

Piano Paesaggistico art.143
24/05/2007 - v7

ANALISI

Comma 1
a) ricognizione dell'intero territorio, considerato mediante l'analisi delle caratteristiche storiche, naturali, estetiche e delle loro interrelazioni e la conseguente definizione dei valori paesaggistici da tutelare, recuperare, riqualificare e valorizzare;
b) puntuale individuazione, nell'ambito del territorio regionale, delle aree di cui al comma 1, dell'articolo 142 e determinazione della specifica disciplina ordinata alla loro tutela e valorizzazione;
c) analisi delle dinamiche di trasformazione del territorio attraverso l'individuazione dei fattori di rischio e degli elementi di vulnerabilità' del paesaggio, nonché la comparazione con gli altri atti di programmazione, di pianificazione e di difesa del suolo;

Comma 1 (ex Comma 3) **MISURE** necessarie al corretto inserimento degli interventi di trasformazione del territorio nel contesto paesaggistico, alle quali debbono riferirsi le azioni e gli investimenti finalizzati allo sviluppo sostenibile delle aree interessate;

NORME

e) **PRESCRIZIONI** generali ed operative per la tutela e l'uso del territorio compreso negli ambiti individuati;
f) **MISURE** per la conservazione dei caratteri connotativi delle aree tutelate per legge e, ove necessario,
F) **CRITERI di GESTIONE e INTERVENTI di VALORIZZAZIONE** paesaggistica degli immobili e delle aree dichiarati di notevole interesse pubblico;

EFFICACIA

PREVISIONI VINCOLANTI PER OPERE E INTERVENTI Comma 2. Il piano paesaggistico, anche in relazione alle diverse tipologie di opere ed interventi di trasformazione del territorio, individua le aree nelle quali la loro realizzazione è consentita sulla base della verifica del rispetto delle prescrizioni, delle misure e dei criteri di gestione stabiliti nel piano paesaggistico ai sensi del comma 1, lettere e), f), g) ed h),
PREVISIONI VINCOLANTI PER I PIANI Comma 2. E quelle per le quali il piano paesaggistico definisce anche specifiche previsioni vincolanti da introdurre negli strumenti urbanistici in sede di conformazione e di adeguamento ai sensi dell'articolo 145.



SEZIONE DI PALERMO

Art. 143 Copianificazione

la partecipazione dello Stato alla pianificazione del paesaggio non è solo nominale, e subordinata alle diverse iniziative regionali, ma deve essere invece unitariamente concepita.

la pianificazione congiunta può essere estesa anche all'intero territorio regionale, a tal fine Regioni e Ministero possono stipulare intese per definire le modalità di elaborazione dei piani

Le regioni, il Ministero ed il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare possono **stipulare intese** per la definizione delle modalità di elaborazione congiunta dei piani paesaggistici, salvo quanto previsto dall'articolo 135, comma 1, terzo periodo.

Nell'intesa è stabilito il termine entro il quale deve essere completata l'elaborazione del piano. Il piano è oggetto di apposito accordo fra pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241. L'accordo stabilisce altresì i presupposti, le modalità ed i tempi per la revisione del piano, con particolare riferimento all'eventuale sopravvenienza di dichiarazioni emanate ai sensi degli articoli 140 e 141 o di integrazioni disposte ai sensi dell'articolo 141-bis. Il piano è approvato con provvedimento regionale entro il termine fissato nell'accordo. Decorso inutilmente tale termine, il piano, limitatamente ai beni paesaggistici di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1, è approvato in via sostitutiva con decreto del Ministro, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

L'art. 145, c.1 del Codice stabilisce: "La individuazione, da parte del Ministero, delle linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale per quanto riguarda la tutela del paesaggio, con finalità di indirizzo della pianificazione, costituisce compito di rilievo nazionale, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di principi e criteri direttivi per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali".

Il piano prevede comunque che nelle aree di cui al comma 5, lettera a), siano effettuati controlli a campione sulle opere ed interventi realizzati e che l'accertamento di un significativo grado di violazione delle previsioni vigenti determini la reintroduzione dell'obbligo dell'autorizzazione di cui agli articoli 146 e 147, relativamente ai comuni nei quali si sono rilevate le violazioni.

3. Le regioni, il Ministero ed il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio possono stipulare intese per l'elaborazione congiunta dei piani paesaggistici. Nell'intesa e' stabilito il termine entro il quale deve essere completata l'elaborazione del piano. Il contenuto del piano elaborato congiuntamente forma oggetto di apposito accordo preliminare ai sensi degli articoli 15 e 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Entro i novanta giorni successivi all'accordo il piano e' approvato con provvedimento regionale. Decorso inutilmente tale termine, il piano e' approvato in via sostitutiva con decreto del Ministro, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio. L'accordo preliminare stabilisce altresì i presupposti, le modalita' ed i tempi per la revisione del piano, con particolare riferimento all'eventuale sopravvenienza di provvedimenti emanati ai sensi degli articoli 140 e 141.

Piano Paesistico art.143 INTESE

16/05/2007 - v4

4. Nel caso in cui il piano sia stato approvato a seguito dell'accordo di cui al comma 3, nel procedimento autorizzatorio di cui agli articoli 146 e 147 il parere del soprintendente e' obbligatorio, ma non vincolante.

7. Il piano puo' subordinare l'entrata in vigore delle disposizioni che consentono la realizzazione di opere ed interventi senza autorizzazione paesaggistica, ai sensi del comma 5, all'esito positivo di un periodo di monitoraggio che verifichi l'effettiva conformita' alle previsioni vigenti delle trasformazioni del territorio realizzate.

5. Il piano approvato a seguito dell'accordo di cui al comma 3 puo' altresì prevedere: a) la individuazione delle aree, tutelate ai sensi dell'articolo 142 e non oggetto di atti o provvedimenti emanati ai sensi degli articoli 138, 140, 141 e 157, nelle quali la realizzazione di opere ed interventi puo' avvenire previo accertamento, nell'ambito del procedimento ordinato al rilascio del titolo edilizio, della loro conformita' alle previsioni del piano paesaggistico e dello strumento urbanistico comunale; b) la individuazione delle aree gravemente compromesse o degradate nelle quali la realizzazione degli interventi effettivamente volti al recupero ed alla riqualificazione non richiede il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 146.

6. L'entrata in vigore delle disposizioni di cui ai commi 4 e 5 e' subordinata all'approvazione degli strumenti urbanistici adeguati al piano paesaggistico, ai sensi dell'articolo 145.



Articolo 145 Coordinamento della pianificazione paesaggistica con altri strumenti di pianificazione

SEZIONE DI PALERMO

1. La individuazione, da parte del Ministero, delle linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale per quanto riguarda la tutela del paesaggio, con finalità di indirizzo della pianificazione, costituisce **compito di rilievo nazionale**, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di principi e criteri direttive per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali.
2. **I piani paesaggistici possono prevedere misure di coordinamento con gli strumenti di pianificazione territoriale e di settore**, nonché con i piani, programmi e progetti nazionali e regionali di sviluppo economico.
3. **Le previsioni dei piani paesaggistici di cui agli articoli 143 e 156 non sono derogabili da parte di piani, programmi e progetti nazionali o regionali di sviluppo economico, sono cogenti per gli strumenti urbanistici dei comuni, delle città metropolitane e delle province, sono immediatamente prevalenti sulle disposizioni difformi eventualmente contenute negli strumenti urbanistici, stabiliscono norme di salvaguardia applicabili in attesa dell'adeguamento degli strumenti urbanistici e sono altresì vincolanti per gli interventi settoriali.** Per quanto attiene alla tutela del paesaggio, le disposizioni dei piani paesaggistici sono comunque prevalenti sulle disposizioni contenute negli atti di pianificazione ad incidenza territoriale previsti dalle normative di settore, ivi compresi quelli degli enti gestori delle aree naturaliprotette.
4. I comuni, le città metropolitane, le province e gli enti gestori delle aree naturali protette **conformano o adeguano gli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale alle previsioni dei piani paesaggistici**, secondo le procedure previste dalla legge regionale, entro i termini stabiliti dai piani medesimi e comunque **non oltre due anni** dalla loro approvazione. **I limiti alla proprietà derivanti da tali previsioni non sono oggetto di indennizzo.**
5. La regione disciplina il procedimento di conformazione ed adeguamento degli strumenti urbanistici alle previsioni della pianificazione paesaggistica, assicurando la partecipazione degli organi ministeriali al procedimento medesimo.».



Quadro della copianificazione ottobre 2015

SEZIONE DI PALERMO

La mappa stessa delle normative vigenti in materia di paesaggio è molto frammentata. Le Regioni, si presentano in ordine sparso. Alcune non sono neanche partite, come Liguria. Basilicata e Molise, e altre, come il Veneto, dove è appena iniziata. In Lombardia, ad esempio, è stato recentemente predisposto uno schema di piano paesaggistico all'interno del Ptr (approvato a inizio 2010) realizzato senza «dialogo» col Mibac. Diversa la situazione in Toscana, dove è forte la centralità dei Comuni anche per le decisioni sulle aree vincolate ed è stato attribuito valore paesistico al piano di indirizzo territoriale (pubblicato nel 2007). Caso a parte la Sardegna: dopo una lunga fase di assenza di strumenti di tutela paesaggistica, la cosiddetta legge «salva coste» del 2004 è divenuta il primo tassello del piano paesaggistico regionale, approvato circa due anni dopo. La nuova Giunta (in carica dal 2009), tuttavia, ne ha già iniziato la revisione.

REGIONE	Copianificazione alintero Territorio regionale	Copianificazione limitata ai beni paesag	Intesa o protocollo Antecedente al Codice	Intesa art. 143 codice	Intesa art. 156 Codice	Accordo art.143, c.2 Codice	Disciplinare attuativo dell'intesa	Sottscriz. Ministero Ambiente	Piano adottato e/o approvato
Abruzzo	X			2009					
Basilicata		X		2011				X	
Calabria			X	2009			2012		D.C.R. n. 300 del 22/4/2013, di adozione del QTR/P (BURC n. 11, 1/6/2013. Suppl. Straord. n. 4 del 15/06/2013 Vol. I- II)
Campania		X		2010	2006		2010		
Emilia Romagna		X	X		2014		2014		
Friuli Venezia Giulia	X			2006			2013		
Lazio			X	2013			2013		Adozione PTPR D.G.R. 556/2007
Liguria									
Lombardia									
Marche	X			2011			2011		
Molise									
Piemonte	X			2008			2008 Alto Integ 2010		Riadozione del PPR con D.G.R. 18/05/2015 (n. 20- 1442)
Puglia	X			20/07			2015	SI Intesa	Adozione del PPTR con D.G.R. 02/08/2013, n. 1435 Adozione per la parte relativa a modifiche al Titolo VIII delle NTA con DGR n. 2022 del 29/10/2013 Approvazione del PPTR con DGR 176 del 16/02/2015
Sardegna	X			2007	2007		2013		PPR – Primo ambito omogeneo Approvato definitivamente il 05/09/2006 (entrato in vigore il 09/06/2006)
Toscana		X		2007		2015 2011	2007 Integr 2007	29/04/2014 verbale prot. n. 18345	Approvazione PIT 26/07/07 (senza valenza paesaggistica) 16/06/2009 (adozione disciplina paesaggistica del PITT) Adozione del PIT con D.C.R. n.58 del 01/07/2014 Approvazione del PIT con valenza paesaggistica con D.C.R. n.37 del 27/03/2015
Umbria	X			2010			2010 Aggiornamento 2012	si	
Veneto		X		2009		2009			



SEZIONE DI PALERMO

In generale, i piani paesaggistici elaborati dalle regioni possiedono solo raramente elementi prescrittivi e una definizione chiara di procedure e regole atte a regolamentare l'uso del territorio e a delimitare senza ambiguità le aree tutelate e i diversi livelli di tutela.

In generale, la disciplina del paesaggio rimane invischiata nel sistema della pianificazione territoriale ordinaria dove comanda sempre il livello comunale, al quale è riconosciuta, un'autonomia ampia, quando non amplissima, mentre a livello regionale generalizzata è la rinuncia a operazioni di strategia territoriale su area vasta

A mancare, a livello centrale, è anche l'elaborazione di un quadro univoco di regole e metodologie, di procedure e codici di comportamento e di indirizzo scientificamente mirati che, solo, potrebbe consentire una reale omogeneità di obiettivi e di risultati, mentre ugualmente relegata alla dimensione della ipotesi futuribile sembra l'organizzazione sul territorio di un sistema costante di monitoraggio e di verifica del raggiungimento di tali risultati



SEZIONE DI PALERMO

Studi del paesaggio

1988-89

- Arcipelago delle Egadi,
- Erice
- Poggioreale

Piani di prima generazione

1990-96

- Ustica
- Arcipelago delle Egadi
- Pantelleria



Pianificazione regionale 1994-96

- Linee Guida del P.T.P.R.



Pianificazione d'Ambito 2003-2008

- Piani Paesaggistici dei 17 ambiti del P.T.P.R.

Studi del paesaggio 1988-89: Arcipelago delle Egadi



SEZIONE DI PALERMO





SEZIONE DI PALERMO

**Piani di prima
generazione 1990-96:
Pantelleria
Carta della
conservazione e
trasformabilità del
Paesaggio**





SEZIONE DI PALERMO

Linee Guida del P.T.P.R.

Le Linee Guida affrontano in maniera innovativa, globale e integrata la problematica della tutela dei beni culturali e ambientali su tutto il territorio siciliano, ma

- si collocano in una prospettiva vincolistica e non propositiva, volta a conferire alle aree vincolate, di fonte provvedimento o legislativa, una disciplina unitaria di tutela tesa a individuare comportamenti coerenti con i caratteri e i valori dei beni;
- assenza di una normativa regionale sul paesaggio;
- vengono redatte in base alle disposizioni della L.1497/1939 e del R.D. n. 1357/1940 e sono approvate nel 1999 con un provvedimento amministrativo, il D.A. n. 6080.

FINALITA' E OBIETTIVI

- La stabilizzazione ecologica
- La valorizzazione dell'identità del paesaggio
- La fruibilità sociale del patrimonio ambientale

il Piano dovrà integrare alle

AZIONI ESSENZIALMENTE DI SALVAGUARDIA

quelle di


INDIRIZZO, PROMOZIONE, INTERVENTO ATTIVO

L'obiettivo
sarà perciò definito
a due livelli :


REGIONALE per il quale le **LINEE GUIDA**, corredate da cartografie a scala 1:250.000 daranno le prime essenziali determinazioni;

SUB-REGIONALE o **LOCALE** per il quale gli ulteriori sviluppi, corredate da cartografie 1:50.000, 1:25.000, 1:10.000 sono destinati a fornire più specifiche determinazioni che potranno retroagire sulle precedenti.

STRATEGIE DEL PIANO



la rete ecologica



l'armatura storica



il sistema insediativo

I Sistemi del P.T.P.R

La metodologia è basata sull'ipotesi che il paesaggio è riconducibile ad una configurazione di sistemi interagenti che definiscono un modello strutturale costituito da:

A IL SISTEMA NATURALE

A.1 ABIOTICO: concerne fattori geologici, idrologici e geomorfologici, ed i relativi processi che concorrono a determinare la genesi e la conformazione fisica del territorio;

A.2 BIOTICO: interessa la vegetazione e le zoocenosi ad essa connesse ed i rispettivi processi dinamici;

B IL SISTEMA ANTROPICO

B.1 AGRO-FORESTALE: concerne i fattori di natura biotica e abiotica che si relazionano nel sostenere la produzione agraria, zootecnica e forestale;

B.2 INSEDIATIVO: comprende i sistemi urbano-territoriali, socio economici, istituzionali, culturali, le loro relazioni formali, funzionali e gerarchiche ed i processi sociali di produzione e consumo del paesaggio.

Il metodo è finalizzato alla comprensione del paesaggio attraverso la conoscenza delle sue parti e dei relativi rapporti di interazione. Pertanto la procedura consiste nella disaggregazione e riaggregazione dei sistemi componenti il paesaggio individuandone gli elementi (sistemi essi stessi) e i processi che l'interessano.

I Sottosistemi del P.T.P.R.

A IL SISTEMA NATURALE

A.1 SOTTOSISTEMA NATURALE ABIOTICO A.1.1

La geologia, geomorfologia, idrologia e paleontologia

A.2 SOTTOSISTEMA NATURALE BIOTICO

A.2.1 La Vegetazione

A.2.2 Analisi delle Zoocenosi

B. IL SISTEMA ANTROPICO


B.1 SOTTOSISTEMA AGRICOLO – FORESTALE

B.2 SOTTOSISTEMA INSEDIATIVO

B.2.1 Aspetti Urbano territoriali


B.2.2 Aspetti Beni storico-
monumentali

B.2.3 Assetto urbano territoriale ed
istituzionale





Vincoli paesistici


Biotopi




Elementi primari della percezione



Crescita urbana



Centri storici



Lettura multitematica di una stessa area

Paesaggio Agrario

Carta dei complessi litologici


SICILIANA

UFFICIO REGIONALE DEL TERRITORIO E DEL PAESAGGIO

SEZIONE DI PALERMO

Linee Guida del Piano Territoriale paesistico Regionale


1 - Carta dei complessi litologici



Carta del paesaggio agrario

SICILIANA
REGIONE SICILIANA
UFFICIO DEL PIANO - GRUPPO SOU
SEZIONE DI PALERMO

Linee Guida del Piano Territoriale Regionale
6 - Carta del paesaggio agrario



REGIONE SICILIANA - DIPARTIMENTO REGIONALE DEL TERRITORIO, DELL'AMBIENTE E DEL PAESAGGIO

REGIONE SICILIANA - DIPARTIMENTO REGIONALE DEL TERRITORIO, DELL'AMBIENTE E DEL PAESAGGIO

REGIONE SICILIANA - DIPARTIMENTO REGIONALE DEL TERRITORIO, DELL'AMBIENTE E DEL PAESAGGIO

REGIONE SICILIANA - DIPARTIMENTO REGIONALE DEL TERRITORIO, DELL'AMBIENTE E DEL PAESAGGIO


REGIONE SICILIANA - DIPARTIMENTO REGIONALE DEL TERRITORIO, DELL'AMBIENTE E DEL PAESAGGIO

SICILIANA

Linee Guida del Piano Territoriale Paesistico Regionale

7 - Carta dei siti archeologici

SEZIONE DI PALERMO




Carta dei beni isolati

SICILIANA

Linee Guida del Piano Territoriale Paesistico Regionale

9 - Carta dei beni Isolati

SEZIONE DI PALERMO



- 01 - Beni archeologici
- 02 - Beni storici
- 03 - Beni artistici
- 04 - Beni paesaggistici
- 05 - Beni ambientali
- 06 - Beni etnologici
- 07 - Beni religiosi
- 08 - Beni scientifici
- 09 - Beni tecnologici
- 10 - Beni industriali
- 11 - Beni agrari
- 12 - Beni forestali
- 13 - Beni idrici
- 14 - Beni marittimi
- 15 - Beni montani
- 16 - Beni rurali
- 17 - Beni urbani
- 18 - Beni vinicoli
- 19 - Beni zootecnici
- 20 - Beni agrari e forestali
- 21 - Beni idrici
- 22 - Beni marittimi
- 23 - Beni montani
- 24 - Beni rurali
- 25 - Beni urbani
- 26 - Beni vinicoli
- 27 - Beni zootecnici


REGIONE SICILIANA - DIPARTIMENTO REGIONALE DEL TERRITORIO, DELL'AMBIENTE E DEL PAESAGGIO

REGIONE SICILIANA - DIPARTIMENTO REGIONALE DEL TERRITORIO, DELL'AMBIENTE E DEL PAESAGGIO

REGIONE SICILIANA - DIPARTIMENTO REGIONALE DEL TERRITORIO, DELL'AMBIENTE E DEL PAESAGGIO

REGIONE SICILIANA - DIPARTIMENTO REGIONALE DEL TERRITORIO, DELL'AMBIENTE E DEL PAESAGGIO

Ambiti delle Linee Guida del P.T.P.R.



- 1) Area dei rilievi del trapanese -
- 2) Area della pianura costiera occidentale -
- 3) Area delle colline del trapanese -
- 4) Area dei rilievi delle pianure costiere del palermitano -
- 5) Area dei rilievi dei monti Sicani -
- 6) Area dei rilievi di Lercara, Cerda e Caltavuturo -
- 7) Area della catena settentrionale (Monti delle Madonie) -
- 8) Area della catena settentrionale (Monti Nebrodi) -
- 9) Area della catena settentrionale (Monti Peloritani) -
- 10) Area delle colline della Sicilia centro-meridionale -
- 11) Area delle colline di Mazzarino e Piazza Armerina -
- 12) Area delle colline dell'ennese -
- 13) Area del cono vulcanico etneo -
- 14) Area della pianura alluvionale catanese -
- 15) Area delle pianure costiere di Licata e Gela -
- 16) Area delle colline di Caltagirone e Vittoria -
- 17) Area dei rilievi e del tavolato ibleo -
- 18) Area delle isole minori.


I 17 Ambiti del P.T.P.R.

**Pianificazione regionale
1994-96 - Linee Guida
del P.T.P.R.**

Carte tematiche in scala
1: 250.000

Sistema Informativo
Territoriale Paesistico
(S.I.T.P.)

Elaborate dall'Ufficio del
Piano (1992 - Assessorato
Regionale BB. CC. AA)



**Pianificazione d'Ambito
2003-2008 - Piani
Paesaggistici dei 17
ambiti del P.T.P.R.**

Carte tematiche a scala
1:50.000

Sistema Informativo
Territoriale Paesistico
Provinciale

Elaborati dalle nove
Soprintendenze regionali

Le linee metodologiche adottate in fase di analisi del paesaggio siciliano hanno previsto l'individuazione di aree (Ambiti) alle quali rapportare in modo assolutamente strumentale tutte le informazioni, cartografiche e non, afferenti a ciascun tematismo.



SEZIONE DI PALERMO

Pianificazione d'Ambito

La Pianificazione dei diciassette ambiti segue lentamente l'approvazione delle Linee Guida.

Inizia nel 1999 con la redazione del Piano dell'Ambito¹ "*Rilievi del trapanese*" che è una collaborazione tra l'Ufficio del Piano e la Soprintendenza di Trapani.

E' l'applicazione delle metodologie e degli indirizzi delle Linee Guida del PTPR, a scala di maggior dettaglio e con maggior attenzione agli aspetti progettuali.

Rappresenta un passo avanti rispetto alle Linee Guida in quanto è redatto con riferimento alla Convenzione Europea del Paesaggio e al Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio.



SEZIONE DI PALERMO

Si articola in tre parti:

a) Quadro conoscitivo:

Sistema abiotico: Geolitologia, Idrogeologia, Geomorfologia, Morfologia di Sintesi, Climatologia;

Sistema abiotico: Vegetazione Naturale, Rete Ecologica;

Sistema Agroforestale: Uso del Suolo, Tipicità colturali;

Sistema Insediativo: Crescita Urbana, Tipologia insediativa, Morfologia dell'insediamento, Trame insediative, Infrastrutture ed Impianti;

Beni Culturali: Archeologia, Centri e nuclei storici, Beni isolati;

Vincoli: Vincoli territoriali, Vincoli paesaggistici;

b) Sintesi interpretative: Paesaggi locali, Relazioni tra Fattori, Relazioni Percettive, Valori e criticità

c) Progetto: Scenario strategico, Componenti del paesaggio, Patrimonio culturale, Regimi normativi

FASI DEL PROGETTO DI PAESAGGIO

SEZIONE DI PALERMO


Connessioni transdisciplinari	Elementi /componenti /risorse /beni paesaggistici	Complessità/ organizzazione/ dinamiche	Scala spaziale Territoriale /Locale /sublocale	Scala temporale Ieri /oggi /domani
1.A analisi - conoscenza				
Paesaggio geologico				
Paesaggio vegetale				
Paesaggio agroforestale				
Paesaggio storico-culturale <u>insed</u>				
Paesaggio insediativo attuale				
Paesaggio percettivo (<u>colori suoni odori</u>)				
Strumenti amministrativi (vincoli piani)				
2. Sintesi/valutazione				
Valori/opportunità				
Criticità/problemi				
Idoneità a ...				
3. progetto				
Obiettivi / strategie				
Scenari tendenziali				
Scenari alternativi				




**Unità di
paesaggio**

Cogliere le diversità
 Risorse e identità
 Temi emergenti
 Domande e attese di mutamento

Cogliere le relazioni
 Individuare i sistemi di relazione
 Capire come i sistemi di relazione si intrecciano



SEZIONE DI PALERMO



Le componenti sono gli elementi di carattere naturale e antropico, che costituiscono e caratterizzano l'Ambito. vengono individuate sulla base dei loro caratteri distintivi e valutate rispetto ai parametri di rilevanza, integrità e ruolo nel contesto paesaggistico e rispetto ai processi di degrado, di pressione antropica e alle criticità a cui sono sottoposte.



I Paesaggi Locali sono ambiti territoriali relativamente coesi, aperti e interagenti individuati in base alle componenti prevalenti e alle relazioni che li caratterizzano e ne determinano una riconoscibile identità.

La normativa del Piano è articolata per Paesaggi Locali e per Componenti e definisce previsioni ordinate alla conservazione, alla riqualificazione delle aree compromesse o degradate, alla individuazione di nuovi paesaggi.



SEZIONE DI PALERMO

Pianificazione d'Ambito: Criticità



Contenuti analitici e progettuali : sono profondamente diversi da piano a piano

I piani hanno logiche proprie e utilizzano approcci e metodi non direttamente riconducibili a quelli degli ambiti confinanti, rendendo difficile la ricomposizione di un quadro regionale coerente. Alcuni piani tendono ad appiattirsi alla dimensione vincolistica e sono carenti di contenuti propositivi

Cartografia: Quasi tutti i Piani Paesaggistici d'Ambito sono stati redatti secondo il Sistema UTM ED50. Alcune Soprintendenze, hanno utilizzato la nuova C.T.R. vettoriale al 10.000 (Gauss Boaga Roma40), estremamente dettagliata, che ha consentito di produrre una banca dati geometricamente molto accurata ma difficilmente correlabile con i corrispettivi data set degli ambiti limitrofi realizzati in UTM ED50, costituendo un ostacolo per l'integrazione dei dati e per la restituzione grafica degli elaborati.

Pianificazione d'Ambito 2003-2008

Ambito 4: Morfologia e Crescita urbana






SEZIONE DI PALERMO

Pianificazione d'Ambito 2003-2008

Ambito 4: Vista 3D



SEZIONE DI PALERMO





SEZIONE DI PALERMO

Provincia	Ambiti paesaggistici regionali (PTPR)	Stato attuazione	In regime di adozione e salvaguardia	Approvato
Agrigento	2, 3, 10, 11, 15	vigente	2013	
Caltanissetta	6, 7, 10, 11, 15	vigente	2009	
Catania	8, 11, 12, 13, 14, 16, 17	istruttoria in corso		
Enna	8, 11, 12, 14	istruttoria in corso		
Messina	8	fase concertazione		
	9	vigente	2009	
Palermo	3, 4, 5, 6, 7, 11	istruttoria in corso		
Ragusa	15, 16, 17	vigente	2010	
Siracusa	14, 17	vigente	2012	
Trapani	1	vigente	2004	2010
	2, 3	fase concertazione		
Isole				
Arcipelago Eolie		vigente		2001
Arcipelago Egadi		vigente		2013
Arcipelago Pelagie		vigente	2013	
Isola di Ustica		vigente		1997
Isola di Pantelleria		vigente		1997